

Violenza di Genere

evoluzione normativa - sostegni sociali

contributi alla persona

Roma, 26 marzo 2025

Relatori:

Avv. Beatrice Bruno

Avv. Maria Ximena Cassanello

Avv. Anna Maria Pica

Avv. Eugenio Maria Zini

Le Schede Del Manuale

- Gratuito patrocinio a spese dello Stato per donne vittime di violenza
- Reddito di libertà
- Microcredito di libertà
- Assegno di inclusione
- Centri per uomini autori di violenza
- Centri di ascolto per uomini maltrattanti

Violenza di genere

La violenza di genere è definita dalla Nazioni Unite come:

«qualsiasi atto di violenza fondata sul genere che comporti, o abbia probabilità di comportare sofferenze o danni fisici, sessuali o mentali per le donne, incluse le minacce di tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria».

Questa definizione comprende forme di violenza psicologica, fisica e sessuale, stalking, stupro e femminicidio. Date le varie sfaccettature, un concetto importante da tenere a mente nel distinguerla dalla violenza sulle donne è il fatto che la violenza di genere venga agita contro una persona non per il suo pensiero o comportamento, ma proprio in quanto appartenente ad un genere specifico

Gratuito Patrocinio per le donne vittime di violenza

- Il decreto Legge n.93/2013 ha stabilito che **la donna vittima di violenze o maltrattamenti ha la possibilità di accedere sempre all'assistenza legale gratuita**, anche se il proprio reddito supera il tetto fissato dal decreto ministeriale per l'accesso al gratuito patrocinio.
- In tal modo **la beneficiaria non dovrà sostenere né le tasse, né la parcella dell'avvocato che la difenderà nel corso del procedimento penale p.o. civile contro l'uomo maltrattante.**
- Si vuole affermare, così, **il diritto intangibile delle donne vittime di violenza ad avere una tutela giurisdizionale** che prescinda dalle loro capacità economiche.
- **la Corte Costituzionale l'11 gennaio 2021, n. 1 stabilisce che "è legittima la previsione del patrocinio gratuito per le vittime di reati contro la libertà e l'autodeterminazione sessuale, in particolare se trattasi di minori, a prescindere dalle condizioni economiche".**

Potranno accedere alle spese legali che saranno coperte dal patrocinio a carico dello Stato, senza essere soggette a decisioni in base a parametri economici e, tantomeno, alla discrezionalità del giudice.

Si tratta di tutte le vittime dei reati di violenza, nello specifico i reati citati dalla sentenza comprendono:

- Maltrattamenti contro familiari o conviventi (articolo 572 del codice penale)
- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (articolo 583-bis del codice penale)
- Violenza sessuale (articolo 609-bis del codice penale)
- Atti sessuali con minorenne (articolo 609-quater del codice penale)
- Violenza sessuale di gruppo (articolo 609-octies del codice penale)
- Atti persecutori (articolo 612-bis del codice penale)
- Prostituzione minorile (articolo 600-bis del codice penale)
- Pornografia minorile (articolo 600-ter del codice penale)
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (articolo 600-quinquies del codice penale)
- Tratta di persone (articolo 601 del codice penale)
- Corruzione di minorenne (articolo 609-quinquies del codice penale)

Evoluzione normativa in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere

La legge n. 69/2019 “Codice Rosso”

- La legge in esame, nota sotto il nome di “Codice Rosso” è stata introdotta al fine di rafforzare la protezione delle vittime di violenza domestica e di genere, accelerando le procedure e inasprendo le pene.
- L’obiettivo del legislatore era quello di prevedere un intervento strutturale che permettesse il rafforzamento della protezione delle vittime di violenza domestica e di genere, con, da un lato delle modifiche al Codice penale, tramite l’inasprimento delle pene e l’introduzione di nuovi reati, dall’altro, con modifiche al codice di procedura penale, nell’ottica di accelerare le procedure.

- Introduzione di nuovi reati:

- Deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (art. 583-quinquies c.p.).
- Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti senza consenso (revenge porn, art. 612-ter c.p.).
- Costrizione o induzione al matrimonio (art. 558-bis c.p.).
- Violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare o di divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima (art. 387-bis c.p.).

- Inasprimento delle pene e ulteriori previsioni per reati già previsti dal nostro ordinamento:

- il delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi, da un intervallo compreso tra un minimo di due e un massimo di sei anni, passa a un minimo di tre e un massimo di sette;
- lo stalking passa da un minimo di sei mesi e un massimo di cinque anni a un minimo di un anno e un massimo di sei anni e sei mesi;
- la violenza sessuale passa da sei a 12 anni, mentre prima andava dal minimo di cinque e il massimo di dieci;
- la violenza sessuale di gruppo passa a un minimo di otto e un massimo di 14, prima era punita col minimo di sei e il massimo di 12.

- Ulteriori novità:

- Il termine per la proposizione della querela nel reato di violenza sessuale si estende a 12 mesi;
- Sono previste circostanze aggravanti, che comportano un inasprimento delle pene quando la violenza sessuale è commessa in danno di una persona minore di età;
- Nel reato di omicidio viene estesa l'applicazione di circostanze aggravanti, includendovi le relazioni affettive.

- Modifiche al codice di procedura penale

- **Rapidità dei provvedimenti:** Per reati come maltrattamenti in famiglia, stalking e violenza sessuale.
- **Comunicazione immediata:** La polizia giudiziaria deve riferire immediatamente al pubblico ministero.
- **Termini per il pubblico ministero:** Entro tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato, il pubblico ministero deve assumere informazioni dalla vittima o dal denunciante.
- **Celerità negli atti delegati:** Gli atti d'indagine delegati dal pubblico ministero alla polizia giudiziaria devono essere eseguiti senza ritardi.
- **Misure cautelari rafforzate:** Il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima può essere monitorato con mezzi elettronici, come il braccialetto elettronico.
- **Prevenzione per i maltrattamenti:** Il reato di maltrattamenti contro familiari e conviventi è stato incluso tra quelli che consentono l'applicazione di misure preventive.

La legge n. 168/2023 apporta delle modifiche al Codice Rosso



- **Ampliamento dell'ammonimento:** Esteso ai reati di violenza privata, minaccia aggravata, stalking, revenge porn, violazione di domicilio e danneggiamento
- **Estensione della procedibilità d'ufficio:** Applicata a percosse, lesioni personali, violenza privata, atti persecutori e revenge porn se commessi da un ammonito.
- **Distanza minima obbligatoria:** Almeno 500 metri dalla vittima, con misure più severe in caso di rifiuto del braccialetto elettronico.
- **Custodia cautelare:** Prevista per chi manomette il braccialetto elettronico.
- **Priorità ai processi di violenza:** Trattazione prioritaria dei processi relativi a reati di violenza domestica e di genere, incluse richieste di misure cautelari.
- **Art. 362-bis c.p.p.:** Prevede che il PM proponga misure cautelari entro 30 giorni dalla notizia di reato e il Giudice si pronunci entro 20 giorni.
- **Arresto in flagranza differita:** Consentito entro 48 ore dal fatto, basandosi su prove video-fotografiche.
- **Allontanamento precautelare:** Applicabile immediatamente a soggetti pericolosi anche senza flagranza.
- **Specializzazione degli uffici giudiziari:** Promossa con iniziative formative specifiche sulla violenza di genere.
- **Rafforzamento delle pene:**
 - **Aumento delle pene:** Incremento fino a un terzo per reati di violenza domestica commessi da soggetti già ammoniti, anche se verso vittime diverse.
 - **Inasprimento delle sanzioni:** Penalità più severe per la violazione degli ordini di protezione contro abusi familiari e per i recidivi.
- **Aiuti e sussidi:**
 - **Anticipo di somme di denaro:** Possibilità di erogare fondi alle vittime o ai loro aventi diritto per reati gravi come omicidio, violenza sessuale e lesioni gravissime.
 - **Richiesta di indennizzo semplificata:** Procedure più semplici per le vittime di crimini violenti, con requisiti meno rigorosi e tempi di presentazione più ampi.
 - **Formazione specializzata:** Creazione di linee guida nazionali per la formazione degli operatori che gestiscono casi di violenza di genere e domestica.

Il diritto a un risarcimento adeguato

- **Direttiva Europea del 2004 (CE/2004/80):** Impone agli Stati membri di garantire un compenso equo e adeguato per le vittime di reati intenzionali violenti entro il 2005
- **Italia e il ritardo:** L'Italia recepisce tardivamente la direttiva solo nel 2017, accumulando richiami dalla Corte di Giustizia dell'UE e dalla Commissione Europea.
- **Sentenza storica del 2020:** La Corte di Cassazione obbliga lo Stato a risarcire le vittime con indennizzi proporzionati al crimine, come nel caso di una donna vittima di stupro che aveva ricevuto un indennizzo irrisorio.
- **Importante sviluppo del 2023:** Con la sentenza n. 4228 si riconosce il diritto all'indennizzo senza che sia necessario intraprendere preventivamente un'azione risarcitoria contro l'autore del reato, rendendo la procedura più snella.
- **Situazione attuale:** Gli indennizzi sono più equi rispetto al passato, ma permangono differenze significative rispetto alle necessità delle vittime e al valore simbolico che dovrebbe rappresentare la giustizia.
- Nonostante i progressi, il percorso è ancora lungo per garantire una vera solidarietà e giustizia alle vittime di crimini violenti.

Reddito di libertà''

Destinatarie del contributo sono le **donne, vittime di violenza e in condizioni di povertà economica e vulnerabilità**, sole o con figli minori a carico, che hanno intrapreso un percorso di fuoriuscita dalla violenza e sono seguite dai centri antiviolenza riconosciuti dalle Regioni e dai servizi sociali locali.

Attenzione:

requisito necessario è risiedere nel territorio italiano, essere cittadine italiane o comunitarie oppure, in caso di cittadine di Stato extracomunitario, essere in possesso di regolare permesso di soggiorno (ai fini del beneficio sono equiparate alle cittadine italiane le straniere aventi lo *status* di rifugiate politiche o lo *status* di protezione sussidiaria ex art. 27 D.lgs. 19/11/2007 n. 251).

Il Reddito di libertà è finalizzato a sostenere prioritariamente le spese per assicurare alle beneficiarie:

- l'autonomia abitativa;
- la riacquisizione dell'autonomia personale a seguito di episodi di violenza;
- il percorso scolastico e formativo dei figli/delle figlie minori.

il sostegno € 500 pro capite su base mensile per un massimo di 12 mensilità ed cumulabile con altri sussidi economici anche di diversa natura (ad esempio, Rem, NASpl, Cassa integrazione guadagni, ANF, ecc.) ad eccezione del contributo di libertà erogato dalla Regione Lazio limitatamente alle donne residenti nel Lazio.

Modalità di compilazione e presentazione della domanda.

Il reddito è riconosciuto ed erogato dall'INPS, al quale va presentata la domanda da parte delle donne interessate, direttamente o mediante un rappresentante legale o un delegato, sulla base del modello di autodichiarazione predisposto dall'INPS, **per il tramite dello sportello comunale del Comune di residenza.**

Termine per la presentazione della domanda

Le domande devono essere presentate **tra il 1 gennaio ed il 31 dicembre** di ogni anno e l'erogazione avviene entro il limite di risorse assegnate a ciascuna regione, o integrate dalla regione con risorse proprie, in base all'ordine di ricezione delle domande stesse e fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Documenti necessari

- Documento di identità della richiedente il beneficio, ovvero del titolo di soggiorno, qualora ciò si renda necessario
- Dichiarazione firmata dal rappresentante legale del Centro antiviolenza riconosciuto dalla Regione in cui la richiedente è inserita che attesta il percorso di emancipazione e autonomia intrapreso
- Attestazione dello stato di bisogno legato alla condizione di bisogno straordinaria e urgente, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del D.P.C.M. del 17 dicembre 2020, resa dal servizio sociale di riferimento territoriale che si occupa della richiedente il beneficio.

Attenzione: ai fini della prenotazione degli importi della prestazione si tiene conto della data di acquisizione dei dati da parte dell'INPS mediante il servizio *online*.

Importante:

- Le domande già inoltrate ma non accolte per mancanza di fondi conservano priorità a condizione che vengano ripresentate entro 45 giorni dal 4 marzo 2025 (data di pubblicazione del decreto del 02/12/2024 che ha stabilito i criteri di ripartizione tra le regioni delle risorse di cui al Fondo per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza per il triennio 2024-26).
- Decorso tale termine tali domande decadono in via definitiva, ferma restando la possibilità per l'interessata di presentare una nuova domanda nel caso sussistano ancora i requisiti per ottenere il beneficio.
- Le persone che hanno presentato la richiesta ricevono conferma tramite mail o sms (a seconda del recapito fornito al momento della domanda). È comunque consigliabile verificare presso il Comune la situazione specifica della propria Regione.

Attenzione:

Non può essere accolta più di un'istanza riferita alla donna vittima di violenza e presentata nella medesima regione o in altra regione. La misura non può essere erogata se la richiedente ha già beneficiato della stessa prestazione.

- **Limitatamente alle donne residenti nella Regione Lazio**, con deliberazione della Giunta regionale del Lazio 4 giugno 2019, n. 339 è stato istituito il Contributo di libertà per le donne vittime di violenza, anch'esso finalizzato al sostegno del percorso di riacquisizione dell'autonomia personale, ma non compatibile con il Reddito di libertà erogato dall'INPS.
- L'intento è sempre quello di agevolare la ripartenza economica e sociale delle donne nel loro percorso di fuoriuscita dal circuito di violenza, nonché di favorire l'*empowerment* femminile ed il reinserimento lavorativo delle stesse, sostenendone prioritariamente le spese per assicurare loro l'autonomia abitativa, la riacquisizione dell'autonomia personale a seguito di episodi di violenza ed il percorso scolastico e formativo dei figli minori
- Anche in questo caso il presupposto necessario per ottenere il beneficio, oltre alla residenza nella regione Lazio, è quello di essere seguite da un Centro antiviolenza, tanto che la domanda deve essere presentata direttamente dal legale rappresentante del centro a mezzo pec indirizzata all'Area Pari Opportunità della Regione Lazio.
- La misura del contributo è stabilita nel limite massimo **di € 5.000 pro capite**, non sono stabiliti limiti reddituali per ottenerlo ed anch'esso è erogato nell'ordine cronologico di ricezione delle domande fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Microcredito di libertà



- Istituito con Protocollo d'intesa del 3 dicembre 2020 tra la Ministra per le pari opportunità e la famiglia e Abi, Federcasse, Ente nazionale per il microcredito e Caritas Italiana, è uno strumento finanziario con l'obiettivo specifico di supportare e accompagnare le donne vittime di violenza e assistite dai Centri Antiviolenza in un percorso di emancipazione anche economica accedendo al microcredito d'impresa o al microcredito sociale, attraverso un apposito Fondo costituito tramite le risorse del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le pari opportunità.
- Il Fondo interviene con modalità diverse a seconda della tipologia di microcredito:
- microcredito d'impresa: il Fondo interviene contribuendo ad abbattere il TAEG del finanziamento concesso alla donna dagli istituti bancari;
- microcredito sociale: il Fondo opera sia ai fini dell'abbattimento del TAEG, sia come Fondo di garanzia nei casi di mancata restituzione delle rate di prestito.
- Il Dipartimento per le pari opportunità ha sottoscritto uno specifico accordo con l'Ente Nazionale per il Microcredito al quale spetta il compito di gestire il Fondo, ed ha formalizzato attraverso una apposita convenzione la collaborazione con Caritas Italiana, firmataria del Protocollo, che interverrà mediante propri operatori sull'intero territorio nazionale accompagnando e supportandole donne che intendono accedere al microcredito sociale.
-

L'assegno di inclusione è una misura nazionale di contrasto alla povertà, alla fragilità e all'esclusione sociale delle fasce deboli, attraverso percorsi di inserimento sociale, nonché di formazione, di lavoro e di politica attiva del lavoro, istituita a decorrere dal 1° gennaio 2024.

Tra i soggetti in condizione di svantaggio rientrano anche **le persone vittime di violenza di genere in carico ai servizi sociali o sociosanitari, in presenza di un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria ovvero dell'inserimento nei centri antiviolenza o nelle case rifugio.**

La misura prevede un sostegno economico e di inclusione sociale e professionale, condizionato alla prova dei mezzi e all'adesione a un percorso personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa. I componenti dei nuclei familiari inseriti in percorsi di protezione relativi alla violenza di genere e le donne vittime di violenza, con o senza figli, prese in carico da centri antiviolenza riconosciuti dalle regioni o dai servizi sociali, possono accedere al beneficio senza gli obblighi di attivazione lavorativa previsti dalla norma.

Le donne inserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere possono comunque richiedere l'adesione volontaria a un percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo o all'inclusione sociale.

Astensione dal lavoro (Congedo e Indennità)



La donna inserita nei percorsi di protezione, relativi alla violenza di genere, certificati dai servizi sociali del comune di appartenenza, dai centri antiviolenza o dalle Case Rifugio, **può avvalersi di un'astensione dal lavoro per un periodo massimo di 90 giorni entro tre anni dalla data di inizio del percorso di protezione.**

Possono richiedere l'astensione dal lavoro, in modalità giornaliera o oraria, le seguenti categorie:

- Lavoratrici dipendenti del settore pubblico e privato;
- Apprendiste, operaie, impiegate e dirigenti;
- Lavoratrici agricole a tempo indeterminato o determinato;
- Lavoratrici addette ai servizi domestici e familiari;
- Lavoratrici autonome;
- Lavoratrici iscritte alla Gestione Separata INPS.
- Per le giornate di congedo, inoltre, la lavoratrice ha diritto a percepire una Indennità giornaliera, pari al 100% dell'ultima retribuzione. Per le iscritte alla Gestione Separata è riconosciuto solo il diritto alla sospensione del rapporto di collaborazione. La domanda di congedo indennizzato per donne vittime di violenza di genere può essere presentata online all'INPS, attraverso il servizio Congedo indennizzato per le vittime di violenza di genere. La lavoratrice dipendente del settore pubblico, può presentare la domanda di congedo indennizzato all'amministrazione di appartenenza anche avvalendosi della collaborazione della figura del Consigliere di Fiducia dell'amministrazione, se presente, oppure della Consiglieria di Parità della provincia di residenza

Garantire il diritto ad accedere a prestazioni INPS a sostegno della genitorialità e del reddito basate sulla certificazione ISEE

- **Le donne inserite nei programmi di protezione dei Centri antiviolenza possono richiedere l'ISEE che non comprenda il reddito dell'altro genitore**, nei casi in cui questi sia escluso dalla potestà genitoriale sui figli o sia soggetto a provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare, oppure se sia stata accertata dalle Amministrazioni competenti (Autorità Giudiziaria, Servizi Sociali) l'estraneità del genitore in termini di rapporti affettivi ed economici.
- **Importante:** L'ISEE può essere richiesto attraverso il Portale Unico ISEE.
- **La donna può ottenere l'Assegno unico e universale per ogni figlio a carico fino al compimento dei 21 anni (al ricorrere di determinate condizioni) e senza limiti di età per i figli disabili.** L'importo spettante varia in relazione alla condizione economica del nucleo familiare sulla base dell'ISEE, valido al momento della domanda e viene garantito in misura minima anche in assenza di ISEE.

Beni ereditati: in caso di femminicidio. INPS non esige i crediti/debiti vantati dall'Istituto in capo al genitore uxoricida.

- Con la circolare n. 109 del 15/07/2021 l'Istituto, in applicazione della legge n. 160 del 27/12/2019 dispone istruzioni in materia di recupero crediti, vantati nei confronti dell'autore di un delitto di omicidio del coniuge, anche legalmente separato o della persona stabilmente convivente o legata da relazione affettiva

Numeri utili in caso di violenza:

- Carabinieri: 112
- Polizia di Stato: 113
- Emergenza sanitaria: 118
- Antiviolenza Donna: 1522
- **Il 1522 è il numero gratuito di pubblica utilità – attivo sempre h24**

È accessibile dall'intero territorio nazionale, sia da rete fissa sia mobile, in italiano, inglese, francese, spagnolo e arabo. Provvede a una prima risposta ai bisogni delle vittime di ogni tipo di violenza di genere, offrendo informazioni utili e un orientamento verso i servizi socio-sanitari pubblici (come i Centri Antiviolenza) e privati.

CENTRI ANTIVIOLENZA DI ROMA



- **Municipio I** - CAV "Alessia e Martina Capasso" –
 - TEL: 06.69617913/
06.69617873/ 3316493913 – email: cavtrionfale@differentiadonna.it
- **Municipio II** - CAV "Franca Rame" –
 - TEL: 06.67105191 – 3384715978
email: cav.municipio2@gmail.com
- **Municipio II** - CAV Mazzini – TEL: 06.37518261- 06.37518262 –
email: telefonorosa1988@gmail.com
- **Municipio III** - CAV Titano – TEL: 06.69604434 – email:
 - cavtitano@telefonorosa.it
- **Municipio IV** - CAV "Paola Lattes" – TEL: 06/85386922 –
 - email: cavsolazzi@gmail.com
- **Municipio V** - CAV "Angelina Merlin" – TEL: 3666521451 – email:
cav5.merlin@gmail.com
- **Municipio VII** - CAV "Irma Bandiera" –
 - TEL: 06.93567964/366 938 4736 (attivo anche per WhatsApp) –
email: cavsisenna@gmail.com
- **Municipio VII** - Centro "Donatella Colasanti-Rosaria Lopez" –
 - TEL: 06.23269049/06.23269079/ 366.9384721
(attivo anche per WhatsApp) - email:
• cavcomunale@differentiadonna.it

- **Municipio VII** - CAV "Sara Di Pietrantonio" – TEL:
 - 06.69609216 -
email: cav.saradp@gmail.com
- **Municipio VIII** -CAV "Nilde Iotti" – TEL: 06.96678236 –
email: sosdonnacomune.roma@gmail.com
- **Municipio IX** - CAV " Massimo Di Gregorio" –
 - TEL: 333 4912002-
email: cav.municipio9@gmail.com
- **Municipio XIII** - CAV "Palmina Martinelli"- TEL: 3405931402
email: cavpalminamartinelli@differentiadonna.it
- **Municipio XIV** - CAV " Teresa Buonocore"-
 - TEL:331 2647130 –
email: cav.casalmarmo@gmail.com
- **Municipio XV**- CAV "Alda Merini"- TEL: 3384715860 –
email: centroantiviolenzacassia@gmail.com